

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malferttheiner

Oskar Malferttheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

Julia Graf

numero:

70i

del:

08-08-2025

autore:

Andrea Tinti

Circolare

A tutte le imprese e professionisti soggetti ISA e forfetari

Concordato preventivo biennale - possibile adesione entro il 30 settembre 2025

sintesi:

Il concordato preventivo biennale 2025-2026 consente ai titolari di reddito d'impresa o autonomo (diversi dai forfetari) che applicano gli ISA, di fissare anticipatamente il reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP.

L'adesione deve avvenire entro il 30/09/2025 e garantisce vantaggi fiscali se i redditi effettivi saranno superiori a quelli dell'anno 2024, grazie alla generale esenzione del reddito effettivo oltre quello concordato e a un'imposta sostitutiva agevolata (10-15%) su una soglia massima dell'incremento pari a 85.000 €. Inoltre comporta altri vantaggi come ad esempio la protezione da determinate tipologie di accertamenti e riduce la probabilità di essere verificati.

Sono esclusi: soggetti in regime forfettario, soggetti con debiti tributari non sanati o con operazioni straordinarie.

Dopo il 30/09/2025 il concordato al quale si ha aderito, non è più revocabile, salvo eccezioni.

1 Introduzione con esempio

Informiamo sulla possibilità per **contribuenti di minori dimensioni**, quindi che effettivamente applicano gli ISA e dunque hanno dichiarato nel 2024 ricavi o compensi effettivi superiori a 5.164.569 euro (esclusi i forfetari) di optare per la **definizione biennale 2025-2026 del reddito** derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'**esercizio di arti e professioni** ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP¹. Non l'IVA.

Il termine di adesione è il **30.09.2025 presentando** il modello CPB 2025-2026.

L'adesione è preclusa per i soggetti che hanno già aderito al concordato biennale 2024-2025².

1 DLgs. 12.2.2024 n. 13, alla luce delle modifiche introdotte con il DLgs. 12.6.2025 n. 81 e dei chiarimenti diffusi con la circ. Agenzia delle Entrate 24.6.2025 n. 9.

2 Vedasi nostra circolare n. 62/2024

1.1 Convenienza economica

1.1.1 Maggior reddito effettivo non tassato

Se il reddito effettivamente conseguito nei periodi oggetto di concordato risulta (anche significativamente) superiore a quello oggetto di adesione, **non subisce alcuna imposizione**, (redditi/IRAP).

1.1.2 Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

Il concordato preventivo prevede un'imposta sostitutiva opzionale sul maggior reddito dichiarato applicabile solo alla parte eccedente rispetto al reddito "normalizzato" del periodo precedente e fino a un massimo di 85.000 Euro. Le aliquote variano dal 10% al 15% in base al punteggio ISA, e non si applicano all'IRAP. Le perdite pregresse non riducono la base imponibile dell'imposta sostitutiva, ma possono abbattersi sul reddito ordinario residuo.

L'adesione con tassazione con **imposta sostitutiva** dell'incremento di reddito concordato per gli anni 2025 e 2026 rispetto al reddito dichiarato per il 2024 è sicuramente vantaggioso per **soggetti con reddito crescente** nel predetto biennio e indice di congruità ISA elevato.

1.2 Esempio per un soggetto Irpef:

Un soggetto Irpef ha un reddito imponibile di 50.000 e un punteggio ISA di 9 nel 2024; si ipotizzi che il software per i calcoli del concordato calcoli una base imponibile ad esempio di 55.000 euro per il 2025 e di 60.000 euro per il 2026; se il concordato viene accettato, alla differenza di reddito rispetto a quella del 2024 si applica l'imposta sostitutiva del 10% anziché la tassazione progressiva del 43%.

Nell'esempio, 5.000 euro nel 2025 ovvero 10.000 euro nel 2026 saranno tassati al 10% invece che al 43%. Questo vale anche se in questi anni il reddito effettivo fosse superiore, ad esempio pari a 80.000 euro. La differenza tra la base imponibile concordata per gli anni 2025 e 2026 e il reddito effettivo comparabile (ovvero al netto delle poste straordinarie) per questi anni **non verrebbe tassata**. Purtroppo, il meccanismo si applica anche nel caso di redditi effettivi inferiori a quelli precedentemente concordati con l'ufficio delle imposte. Le basi imponibili concordate per gli anni 2025 e 2026 non sono revocabili, salvo casi eccezionali previsti dalle disposizioni.

2 Ambito soggettivo

Possono fruire del concordato in oggetto i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che:

1. concretamente applicano³ gli indici sintetici di affidabilità fiscale **ISA**⁴ (e quindi che comunque dichiarano ricavi o compensi annui inferiori a 5.164.569 euro)

Nota: l'accesso al concordato preventivo biennale è precluso se:

- per l'attività svolta non è stato approvato un ISA;
- per l'attività svolta è stato approvato un ISA, ma ricorre una causa di esclusione⁵
- i soggetti che sono tenuti alla compilazione del modello ISA a meri fini statistici, come le imprese multi attività;
- se durante il CPB emergono cause di esclusione dagli ISA, il concordato resta co-

3 art. 10 co. 1 del DLgs. 13/2024; i contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina ISA, ma che concretamente la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non possono accedere al concordato preventivo biennale.

4 soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni: esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

5 Cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.4.2025 n. 109

munque valido⁶. Tuttavia, se i ricavi superano €7.746.853,50, il CPB cessa⁷.

2. e non hanno **debiti tributari o contributivi definitivi al 31.12.202**, se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, salvo che tali debiti siano estinti entro il termine di adesione e restino sotto i 5.000 euro complessivi. Sono esclusi dal calcolo i debiti rateizzati o sospesi regolarmente. Non rilevano i debiti oggetto di definizioni agevolate o regolarmente rateizzati. Per le società, la verifica dei debiti riguarda solo l'ente, non i soci⁸.

2.1 Consolidato fiscale

Anche le società in regime di consolidato fiscale, sia consolidanti che consolidate, possono accedere al CPB⁹. L'opzione va esercitata individualmente e ogni società è responsabile del versamento dell'imposta sostitutiva.

2.2 Cause di esclusione dal concordato preventivo

Ai fini dell'accesso al concordato preventivo biennale, oltre al rispetto dei requisiti soggettivi descritti è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione che ne impediscono l'applicazione¹⁰(sintesi):

- Mancata presentazione dichiarazioni redditi per almeno uno degli ultimi 3 periodi d'imposta (escluse dichiarazioni IRAP).
- Condanna definitiva per reati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio negli ultimi 3 periodi d'imposta;
- Redditi esenti o esclusi >40% del reddito d'impresa o lavoro autonomo nel periodo d'imposta precedente;
- Adesione al regime forfetario nel primo anno del concordato;
- Operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento di azienda o ramo d'azienda, modifiche sostanziali della compagine sociale) nel primo anno del concordato (salvo subentro eredi);
- Professionisti che combinano lavoro autonomo e società professionali senza adesione simultanea al concordato da parte di tutti i soci.

Nota: Trasformazioni societarie omogenee o eterogenee non causano esclusione; modifiche di regime fiscale (trasparenza, ordinario, forfetario) rilevano solo in casi specifici.

3 Determinazione del reddito concordato

L'Agenzia delle Entrate calcola il **reddito proposto** valorizzando i **dati forniti dai contribuenti**, quelli relativi ai modelli **ISA** e quelli **presenti nelle banche dati** dell'Amministrazione finanziaria^{11 12}. Il reddito su cui vengono calcolate le imposte, che in ogni caso non può essere inferiore a 2.000 euro¹³, è quindi pari al reddito concordato opportunamente variato a determinate **componenti** specificamente individuate¹⁴ (es. plus- e

6 circ. 18/2024, § 6.2,

7 art. 21 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 13/2024

8 artt. 10 co. 2 e 11 del DLgs. 13/2024.

9 FAQ 15.10.2024 n. 4

10 indicate all'art. 11 del DLgs. 13/2024)

11 Vedasi DM 14.6.2024 per i soggetti ISA e DM 15.7.2024 per il regime forfetario

12 Il reddito proposto si basa dunque su un allineamento del reddito calcolando un indice ISA pari a 10.. Inoltre, vengono applicati singoli parametri relativi all'andamento degli ultimi anni e un parametro relativo alla crescita economica attesa per i prossimi due anni.

13 Ciò vale anche per il valore della produzione netta minimo da dichiarare ai fini IRAP

14 individuate dagli artt. 15, 16 e 17 del DLgs. 13/2024, nella misura in cui le medesime assumano rilevanza fiscale (circ. 18/2024, § 6.4).

minusvalenze, sopravvenienze, perdite e utili/redditi da partecipazioni, perdite su crediti, maggiorazione costo lavoro nuove assunzioni ecc.¹⁵). Parimenti anche il dato relativo al reddito 2024 necessario per la formulazione della proposta di concordato, dovrà essere depurato delle citate componenti.

Il **reddito d'impresa da dichiarare** sarà dunque dato da: Reddito concordato + / - (saldo netto plus / minusvalenze, sopravvenienze attive / passive, perdite su crediti, utili / perdite da partecipazione in società di persone / capitali ecc.) - perdite fiscali pregresse¹⁶.

nota: Le perdite fiscali¹⁷ riferite ai periodi coperti dal concordato, possono ridurre i redditi d'impresa degli stessi periodi e di quelli successivi (secondo le regole generali¹⁸).

Il **reddito di lavoro autonomo da dichiarare** sarà dunque dato da: Reddito concordato + / - (saldo netto plus / minusvalenze / corrispettivi cessione clientela o elementi immateriali / redditi da partecipazione ecc.).

La proposta per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 tiene conto dei redditi dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31.12.2024 e del del **maggiore reddito** individuato dall'Agenzia Entrate ¹⁹ ridotto del 50%. La piena affidabilità fiscale (ossia il voto ISA pari a 10) viene raggiunta al termine del biennio oggetto di concordato (quindi per il 2027).

4 Imposta sostitutiva sul “maggior” reddito concordato

Sulla differenza tra **reddito concordato** e reddito “normalizzato”²⁰ del **periodo 2024** a quelli cui si riferisce la proposta, si può optare per l'applicazione di un'**imposta sostitutiva** calcolata come segue²¹ in base al punteggio ISA del periodo 2024²²:

- per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10: l'aliquota è pari al **10%**;
- per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7 l'aliquota è pari al **12%**;
- per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore l'aliquota è pari al **15%**.

L'imposta sostitutiva è liquidata e corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito, ossia entro il 30.6.2026.

5 Nuovi Limiti (rispetto al precedente concordato)

5.1 Al reddito proposto (per ISA elevati)

Per i soggetti con elevato punteggio ISA superiore a 8 la proposta di concordato (reddito/valore produzione) può eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta **antecedente** a quello cui si riferisce la proposta ovvero²³:

- massima eccedenza del 10% se punteggio ISA pari a 10;
- massima eccedenza del 15% se punteggio ISA compreso tra 9 e 10;

15 Per le imprese riducono il reddito le perdite fiscali, pregresse e quelle conseguite nei periodi d'imposta oggetto di concordato, di cui agli artt. 8 e 84 del TUIR.

16 Secondo quanto previsto agli artt. 8 (per i soggetti IRPEF) e 84 (per i soggetti IRES) del TUIR (art. 16 co. 3 del DLgs. 13/2024).

17 ex. art. 16 co. 2 del DLgs. 13/2024,

18 artt. 8 e 84 del TUIR (art. 16 co. 4 del DLgs. 13/2024)

19 con la metodologia di cui all'allegato 1 del DM 14.6.2024

20 Ovvero al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.)

21 con aliquote variabili a seconda dei risultati ISA relativi al periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato (art. 20-bis del DLgs. 13/2024).

22 art. 20-bis del DLgs. 13/2024

23 L'art. 14 del DLgs. 81/2025 introduce all'art. 9 del DLgs. 13/2024 il nuovo co. 3-bis

- massima eccedenza del 25% se punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.

5.2 Soglia di 85.000,00 euro per la fruizione dell'imposta sostitutiva

Le aliquote agevolate (del 10%, 12% o 15%) possono essere applicate solo fino al raggiungimento dell'importo di 85.000,00 euro, mentre per la parte eccedente tale somma verrà applicata²⁴:

- l'aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
- l'aliquota del 24%, per i soggetti IRES.

5.3 Liberi professionisti in società

I liberi professionisti in società devono applicare il confronto preventivo anche alle loro posizioni fiscali individuali – e viceversa.

6 Redditi effettivi

Gli eventuali maggiori o minori **redditi effettivi**, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, **non rilevano** ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori²⁵

Il contribuente può tuttavia versare i **contributi previdenziali** considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

6.1 Circostanze eccezionali sfavorevoli

Solo in determinate circostanze eccezionali²⁶ determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al **30%** rispetto a quelli oggetto di concordato **provocano la cessazione** degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica²⁷. Sono previste anche determinate circostanze eccezionali che se presenti nel 2025 comportano una riduzione sulla proposta di concordato.

7 Altri vantaggi

7.1 Regime premiale ISA

Ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'IVA, previsti dal regime premiale ISA²⁸ (compensazioni maggiori senza visto di conformità di crediti, esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative, esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative, minore probabilità di accertamenti e ispezioni, anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ecc.)

²⁴ L'art. 8 del DLgs. 81/2025 introduce il nuovo co. 1-bis all'art. 20-bis del DLgs. 13/2024

²⁵ artt. 19 co. 1 del DLgs. 13/2024

²⁶ Circostanze eccezionali sfavorevoli individuate dall'art. 4 DM 14.6.2024: **eventi calamitosi** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; altri eventi **straordinari** che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività; liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale; cessione in affitto dell'unica azienda; sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

²⁷ artt. 19 co. 2 e 30 co. 2 del DLgs. 13/2024

²⁸ art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 (art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024) e circ. 18/2024, § 2.5.

7.2 Esclusione da accertamenti

I periodi d'imposta oggetto di concordato non potranno essere sottoposti agli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri²⁹. Tuttavia, anche i soggetti in regime di concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame³⁰ e ad accertamenti.

8 Procedura di accesso

Il calcolo del reddito concordato e la sua accettazione si effettuano tramite il software "Il tuo ISA 2025 CPB". I valori proposti non sono modificabili.

Il termine per aderire al concordato 2025-2026 è il **30 settembre 2025** inviando entro tale data alternativamente:

- il Modello CPB 2025-2026 in via autonoma
- inviare il modello CPB congiuntamente al modello REDDITI e al modello ISA.

8.1 Revoca

La revoca si invia solo in modalità autonoma, con il codice "2 - Revoca", entro il 30 settembre 2025. Revoche tardive sono inefficaci.

8.2 Conseguenze e rinnovo del concordato

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nel biennio di concordato³¹. Allo scadere del periodo oggetto di concordato l'Agenzia delle Entrate formulerà un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo.

9 Cessazione e decadenza

Sono previste cause di **cessazione** del concordato che esplicano i loro effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verificano determinati eventi³² (es. modifica l'attività esercitata, adesione al regime forfetario, operazioni straordinarie societarie, superamento della soglia di ricavi pari a 7.746.853 euro per i soggetti ISA o 150.000 euro per i forfetari ecc.).

Altre cause determinate, come ad es. Accertamenti fiscali, dati ISA errati, dichiarazioni integrative con aumento reddito > 30% ecc. (denominate „di **decadenza**“) che invece travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione³³. Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso.

10 Acconti primo anno di concordato

Anche gli acconti d'imposta per il primo anno del concordato (2025) devono essere adeguati/aumentati secondo le disposizioni.

11 Consigli pratici

Come scritto, i contribuenti quest'anno hanno quindi tempo fino al 30 settembre 2025 per calcolare e rivedere il reddito proposto, al fine di valutare se ha senso accettarlo.

Questo concordato è particolarmente interessante per quelle imprese o quei liberi professioni-

29 di cui all'art. 39 del DPR 600/73 (art. 34 del DLgs. 13/2024).

30 ex. Art. 22 e 33 DLgs. 13/2024

31 artt. 12 e 25 del DLgs. 13/2024

32 artt. 21 e 32 del DLgs. 13/2024

33 art. 22 del DLgs. 13/2024

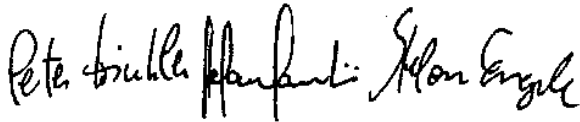
sti che sanno già che il reddito imponibile per il 2025 e il 2026 sarà superiore a quello del 2024 (o che fare in modo che ciò si verifichi) - in questo caso, possono risparmiare notevoli imposte.

La decisione di accettare la proposta di concordato è facilitata anche dal fatto che l'opzione non deve essere esercitata prima del 30 settembre 2025, il che significa che la maggior parte dell'esercizio 2025 è già passata a tale data, rendendo possibile una stima realistica del reddito atteso nel 2025. Se ritenete di trovarvi in questa situazione, contattate celermente uno dei nostri consulenti per un'analisi più approfondita.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori
Contabili

Handwritten signatures of Peter Winkler and Hans Sandrini in black ink.